

Argomento	Assistenza sanitaria > Agevolazioni spese di assistenza sanitaria
Titolo	Agevolazioni sulle spese sanitarie per le persone con disabilità
Descrizione del Servizio	<p>Ogni anno le Leggi finanziarie (o, dal 2011, Legge di Stabilità), prevedono una serie di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e/o per i loro familiari di cui sono fiscalmente a carico. Questa scheda spiega quali sono le agevolazioni previste per le spese sanitarie.</p> <p>Tra le agevolazioni rientrano le prestazioni di assistenza sociale e sanitaria. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese mediche generiche; • Spese per assistenza specifica; • Spese per il personale di assistenza; • Spese sanitarie specialistiche; • Spese per i servizi di interpretariato (solo per le persone riconosciute sorde); • Spese per il trasporto in ambulanza; • Spese sanitarie sostenute dai familiari per particolari patologie; • Spesa per l'acquisto del cane guida (solo per le persone con disabilità visiva). <p>Spese mediche generiche</p> <p>Per spese mediche generiche si intendono: ad esempio le prestazioni rese da un medico generico o l'acquisto di medicinali.</p> <p>È prevista una deduzione fiscale dal reddito complessivo.</p> <p>Spese per assistenza specifica</p> <p>Nell'ambito dell'assistenza specifica si considerano le spese soggette ad agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; • spese sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, purché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta alla persona; • spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale. <p>È prevista una deduzione totale dal reddito complessivo.</p> <p>L'agevolazione può essere sostenuta dai familiari di persone con disabilità ed <u>anche se non fiscalmente a carico</u>. In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.</p> <p>Spese per personale di assistenza</p> <p>Per le spese per personale di assistenza sono previste due possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. • Detrazione fiscale IRPEF del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa

	<p>non superiore a 2.100 Euro, a condizione che il reddito della persona con disabilità non sia superiore a 40.000 Euro.</p> <p>Attenzione: l'importo di euro 2.100 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza (ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé stesso e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta sempre quello di € 2.100). Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra le persone che hanno sostenuto la spesa.</p> <p>Cumulabilità: sia la deduzione che la detrazione per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.</p> <p>Spese sanitarie specialistiche Per le spese sanitarie specialistiche si intendono: analisi di laboratorio, prestazioni chirurgiche e specialistiche e così via. È prevista una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede ad € 129,11. L'agevolazione può essere usufruita anche dai familiari, purché la persona con disabilità ne sia fiscalmente a carico.</p> <p>Spese sanitarie sostenute dal familiare per particolari patologie Questo tipo di agevolazione può essere usufruita da una persona che effettua una spesa sanitaria per un familiare <u>non fiscalmente a carico</u>, ma con un reddito comunque inferiore ad € 2.840,51 che presenta patologie (cardiopatie, allergie e trapianti) che danno diritto all'esenzione del ticket sanitario. La persona può beneficiare di una detrazione IRPEF del 19% (dopo aver tolto la franchigia di € 129,11) per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare affetto dalle suddette patologie. L'ammontare massimo delle spese sanitarie è complessivamente pari ad Euro 6.197,48.</p> <p>Spese sostenute per l'acquisto del cane guida È possibile ottenere una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l'acquisto del cane guida una sola volta in quattro anni, salvo casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di € 18.075,99. La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è, infatti, il possesso del cane guida. Essa è pari a 516,46 euro fino al periodo d'imposta 2018. Dal 2019 la detrazione è elevata a 1.000 euro, nei limiti di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comma 27 della legge 145/2018).</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Ai fini della detrazione e della deduzione di cui sopra, i beneficiari sono considerati coloro che posseggono una delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la certificazione dello «stato di handicap» (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992); ● la certificazione di invalidità civile, cecità e sordomutismo; ● la certificazione di invalidità per lavoro; ● la certificazione di invalidità di guerra. <p>NB: le persone riconosciute «grandi invalidi di guerra» (e le persone ad esse equiparate) sono considerati persone in «stato di handicap» e non sono assoggettate agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della Legge n. 104/1992</p> <p>NB: le persone riconosciute in «stato di handicap» (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992) possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)</p>

	<p>facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento suddetto o ad altri accertamenti accettati al fine di far valere le suddette agevolazioni.</p> <p>Per poter detrarre <u>le spese per l'assistenza</u>, la persona deve essere considerata «non autosufficiente», ossia non deve essere in grado di: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare indumenti. È considerata persona non autosufficiente anche quella che necessita di sorveglianza continuativa.</p>
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Agenzia delle Entrate o CAF
Documentazione	<p>Per documentare l'acquisto di medicinali, l'unica prova è costituita dallo "scontrino parlante" che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● natura del farmaco, ● numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ● quantità ● codice fiscale del destinatario del farmaco. <p>Poiché l'apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell'acquirente al momento dell'acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale. Non è possibile allegare allo scontrino fiscale l'attestazione rilasciata dal farmacista o l'autocertificazione.</p> <p>Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% per i servizi di interpretariato, le persone interessate devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).</p> <p>La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del codice fiscale o numero di partita Iva.</p> <p>Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.</p>
Procedura	
Fonti Normative	Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 , «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	<p>L'Agenzia - Spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)</p> <p>Aree tematiche - Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)</p>

	730/2022: detraibilità al 19% del servizio di interpretariato per sordi » Legge e Fisco (sordionline.com)
Autore	Francesca Duranti
Data	25/07/2022